



I.C. DELLA VAL NERVIA
Prot. 0009185 del 21/12/2021
(Entrata)

COMUNE DI PIGNA

Provincia di Imperia

Prot. 5668

Pigna, 21 dicembre 2021

ORDINANZA N. 667 DEL 21/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ARTICOLO 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 - PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6. Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge



14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 126, con il quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale e, inoltre, sono state emanate una serie di ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;

VISTO il Decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 recante “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno '21 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”, le cui misure sono state reiterate con successiva ordinanza del 28.10.2021;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, in data 14 dicembre 2021 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022;



ATTESO che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate;

RILEVATO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

VISTO che il Governo ha convocato per il prossimo 23 dicembre una cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal Presidente Mario Draghi e un Consiglio dei ministri, per fronteggiare con nuove misure l'avanzata del virus in Italia;

EVIDENZIATO CHE:

- In relazione all'aumento dei contagi, la Regione Liguria è stata inserita con Ordinanza del 17 dicembre u.s. dal Ministero della Salute, con decorrenza 20.12.2021, nel novero dei territori in zona gialla;
- Il territorio della Provincia di Imperia, fra le quattro Province ligure, è quello che presenta le maggiori criticità in termini di contagi;
- Il territorio del Comune di Pigna ha registrato negli ultimi giorni un considerevole aumento dei contagi;

• La situazione sopra rappresentata determina la necessità di adottare provvedimenti più incisivi, relativamente al **periodo 22 Dicembre 2021 – 9 Gennaio 2022**, con l'intento di tutelare la salute pubblica di seguito elencati:

1. La sospensione, in presenza, dell'attività didattica e educativa nelle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e di ogni altra struttura erogante servizi di assistenza e/o educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, che pertanto continueranno a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Restano salvi i diritti degli alunni disabili e di quelli che presentano D.S.A. che, per legge, sono esonerati dall'attività didattica a distanza.

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO lo Statuto comunale;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

Dalle ore 00,01 del giorno 22 Dicembre 2021 alle ore 24,00 del giorno 9 Gennaio 2022:

- **La sospensione, in presenza, dell'attività didattica ed educativa nelle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, che pertanto continueranno a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza;**
- La sospensione, in presenza, dell'attività di ogni altra struttura erogante servizi di assistenza e/o



educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, che pertanto continueranno a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza.

Restano salvi i diritti degli alunni disabili e di quelli che presentano D.S.A. che, per legge, sono esonerati dall'attività didattica a distanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia, all'Asl N. 1 Imperiese, all'Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato agli Studi), ai Carabinieri della Stazione di Pigna, alle Forze di Polizia, ai Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado, agli Uffici comunali Polizia locale/Protezione Civile, Segreteria/Affari generali;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

I soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
F.to Trutalli Roberto